

Regolamento sulle riserve poste in fase esecutiva

1. OBIETTIVI

Scopo del presente “Regolamento delle riserve poste in fase esecutiva” (“Regolamento”) è quello di disciplinare le contestazioni sugli aspetti tecnici e sulle riserve afferenti alla fase di gestione esecutiva dei contratti.

Tutto ciò al fine di strutturare e disciplinare i processi aziendali nell’ambito di applicazione di seguito definito e introdurre misure organizzative e di controllo rilevanti anche ai sensi del D.Lgs. 231/01, della L. 262/05, del D.Lgs. 81/08, ecc.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina la fase esecutiva di gestione contrattuale.

Il Regolamento si applica a Open Fiber S.p.A..

3. RIFERIMENTI

Esterni

- D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008 “*Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

Interni

- Codice Etico di Open Fiber S.p.A.;
- Compendio dei poteri di Open Fiber S.p.A.;
- CCNL delle Telecomunicazioni;
- Modello Organizzativo 231 di Open Fiber S.p.A.;
- “*Manuale Operativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche*”, esclusivamente per i cantieri aperti a norma di contratti di appalto relativi ai Cluster C e D.

4. PRINCIPI GENERALI

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico aziendale e negli altri strumenti normativi aziendali.

Laddove, nel corso dell’esecuzione del contratto, dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici di quanto forma oggetto contrattuale, si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) il Direttore dei Lavori (di seguito "D.L.") o l'appaltatore comunicano, nelle modalità previste dal regolamento interno per quanto al DL, con scrittura certificata (pec, raccomandata A/R) per quanto all'appaltatore, al Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione (da ora in poi "R.d.P.") le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e modificare qualitativamente, quantitativamente e temporalmente le lavorazioni previste e/o modificare l'importo del contratto;

b) il R.d.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

c) la decisione del R.d.P. è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:

a) il D.L. redige in contraddittorio con l'impresa o suo rappresentante un processo verbale delle circostanze contestate;

b) l'appaltatore o il suo rappresentante firmano il processo verbale che è inviato al R.d.P. con l'annotazione delle eventuali osservazioni dell'impresa.

In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

1. Riserve iscritte nel Registro di Contabilità.

Le riserve vengono inviate al D.L. e al R.d.P. e allegato poi al registro di contabilità sulle quali verrà apposta specifica nota di riferimento, che è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la precisa e puntuale quantificazione delle domande non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicitare, a pena di decadenza e nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, allegando al registro un apposito documento contenente le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre richieste e le ragioni alla base di ciascuna richiesta.

Il D.L., nei successivi 15 (quindici) giorni, allega un documento al registro evidenziando le sue motivate controdeduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente a OF la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese

dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, OF dovesse essere tenuto a sborsare¹.

Qualora l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

OF ha la facoltà di indicare, in ciascun disciplinare di gara, un termine diverso superiore o inferiore, rispetto a quelli sopra indicati, in base alla natura ed alla complessità dell'intervento specifico. Detta indicazione sarà in ogni caso sorretta da adeguata motivazione relativa alle circostanze che hanno reso necessario un aumento ovvero una riduzione del termine ordinario di 15 (quindici) giorni.

In ogni caso le riserve non espressamente confermate come allegato nel registro di contabilità in occasione dello Stato Avanzamenti Lavori (nel seguito "SAL") finale non vengono riportate nella Relazione di conto finale e quindi si intendono abbandonate.

2. Riserve iscritte in documenti diversi dal Registro di Contabilità

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alla consegna e/o alla fine dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna e/o certificato di fine lavori.

¹ Le controdeduzioni del D.L. dovranno riportare:

- la verifica della cronologia dei fatti e delle registrazioni sui documenti contabili con riferimento alla tempestività di iscrizione delle riserve sul primo atto contabile successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto;
- l'avvenuta esplicitazione (entro 15 giorni dall'apposizione delle riserve) e l'adeguatezza dei contenuti delle stesse come descritti negli allegati al registro contabile, ai fini dell'ammissibilità delle riserve;
- la predisposizione delle argomentazioni a controdedurre secondo una valutazione di natura tecnica che analizzi le richieste dell'appaltatore in rapporto con il progetto, lo stato dei luoghi, quanto effettivamente eseguito e quanto risultante dalle registrazioni effettuate nei documenti di esecuzione dell'appalto;
- la verifica dell'eventuale incidenza, sui fatti esposti, delle problematiche relative alle procedure amministrative e ai tempi di rilascio dei pareri o autorizzazioni richiesti;
- l'analisi della quantificazione economica di quanto richiesto dall'appaltatore sulla base dei lavori previsti e di quelli eseguiti in relazione all'elenco prezzi contrattuale e a quanto risultante dai documenti di progetto e dalle registrazioni contabili dell'appalto;
- la registrazione di eventuale ed ulteriori considerazioni del direttore dei lavori in merito alla dinamica e alle motivazioni dei fatti interessati oltre alla valutazione di eventuali responsabilità dell'appaltatore per ritardi o omissioni di attività previste dal cronoprogramma o richieste dal direttore dei lavori (con esplicito riferimento al contenuto di atti dell'appalto a conferma di quanto indicato);
- individuazione delle eventuali alternative, adottabili dall'appaltatore, che avrebbero evitato le problematiche esposte o mitigato gli effetti di quanto descritto nelle riserve;
- eventuale individuazione di specifiche responsabilità dell'appaltatore derivanti da omissioni o da atti diretti che hanno determinato le condizioni per le quali è stata apposta la riserva;
- valutazione di eventuali fattori (meteorologici, forza maggiore, operazioni svolte in modo inadeguato) per i quali l'appaltatore non ha adottato tutte le precauzioni usualmente richieste per limitare le conseguenze che hanno originato i danni per cui chiede il rimborso.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime ma successivamente divenute illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre allegare al registro di contabilità, non appena reso disponibile e confermate sul conto finale.

3. Contenuto delle Riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono allegare a pena di decadenza al registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo riproponendo il documento di esplicitazione della riserva, salva la espressa conferma sul conto finale² in caso contrario si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, pena inammissibilità delle stesse, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. Chiusura delle Riserve ed Accordo Bonario

Le riserve dovranno essere formulate, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dal presente Regolamento.

Il procedimento dell'accordo bonario verrà avviato rispetto a tutte le riserve iscritte ed idonee³.

In ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'appaltatore non potrà essere superiore al 2 (due) per cento

² Conto finale: al conto finale il direttore dei lavori allega la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'appaltatore non ancora definite.

³ Non verranno considerate ricevibili le riserve aventi ad oggetto lo stato della documentazione lato permessi, stante le condizioni generali in uso presso OF che consentono l'avvio dei cantieri con permessi parziali.

dell'importo della LdO; comunque, il valore economico complessivo non potrà superare i 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il R.d.P. in fase di conclusione delle opere previste nella LdO, attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Qualora al completamento delle opere previste, l'importo delle riserve scritte e idonee non abbia raggiunto il 2% della stessa, si attiva comunque l'accordo bonario per la risoluzione.

Gli importi che concorrono al raggiungimento della soglia su menzionata sono riportati nelle relazioni riservate formulate dai D.L. per ogni contratto attuativo, presentate al momento della redazione della relazione di Conto Finale (nel seguito "RACF"). Il D.L. nell'informare delle riserve il R.d.P. si assicura di trasmettere, nel più breve tempo possibile, tali relazioni.

Il R.d.P. è tenuto a valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui sopra.

Il R.d.P. verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate; effettua eventuali ulteriori audizioni; istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri; formula, avendo avuto cura di accertarsi con le Direzioni competenti di OF sulla disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, trasmettendola al dirigente di OF competente e, successivamente, previo avallo dello stesso, al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 20 (venti) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte di OF. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario.

5. Diagramma di Flusso

